



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale marittimo Fano

ORDINANZA N° 09/2019

“QUOTE FONDALI PORTO DI FANO”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Fano:

- VISTO** il “Regolamento del Porto di Fano” rese esecutivo con l’Ordinanza n°14/2011 in data 25/05/2011, ed in particolare il Titolo I° Capo I° riguardante la disciplina della navigazione e degli ormeggi all’interno del porto di Fano;
- VISTE** le operazioni di dragaggio dei fondali del Canale d’ingresso e del bacino di evoluzione effettuate nell’anno 2015, e quelle relative alle darsene “Giurgin” e “Pipeta” effettuate nell’anno 2018;
- VISTO** il prospetto relativo ai rilievi batimetrici effettuati nel mese di Luglio 2018 dal Comune di Fano;
- RITENUTO OPPORTUNO:** rendere note le quote dei fondali, al fine di poter effettuare le valutazioni di competenza in ordine agli spazi marittimi disponibili nonché alle unità in transito da e per il porto di Fano;
- VISTO** l’art. 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI** gli atti di ufficio;

ORDINA

Articolo 1

gli articoli 2 e 3 del Capo I Titolo I del “Regolamento del Porto di Fano”, reso esecutivo con l’Ordinanza 14/2011 del 25/05/2011, **sono così sostituiti:**

1. L’ingresso, l’uscita e la navigazione nel porto di Fano sono consentite in condizioni di media marea a tutte le unità aventi un pescaggio massimo di **metri 3 (tre)**;
2. Limitatamente al Canale Albani il divieto di navigazione vale per tutte le unità aventi pescaggio superiore a **metri 0,80**;

3. Fermo restando quanto indicato nei precedenti punti 1 e 2, e considerato che le quote dei fondali sono soggette a continue fluttuazioni, anche improvvise e significative, in funzione dell'azione delle maree (la cui escursione, a sua volta, varia in considerazione di molteplici fattori), delle condizioni meteomarine, del flusso del Canale Albani, nonché dell'ulteriore probabile interrimento dovuto all'azione delle correnti, le unità con pescaggio massimo prossimo ai predetti valori dovranno prestare ulteriore cautela nelle manovre di ingresso/uscita;
4. I comandanti delle unità di cui al precedente punto 3, oltre a consultare il Portolano, le Tavole di marea e gli Avvisi ai naviganti rilanciati dalle Stazioni Radio Costiere, prima di intraprendere le manovre di ingresso/uscita dal porto di Fano, devono contattare la Sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia costiera di Fano, al fine di ottenere il *nulla-osta*.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili dei danni, a persone e/o a cose direttamente o indirettamente riconducibili alla trasgressione, e/o a comportamenti difformi e/o omissioni rispetto a quanto stabilito ed impartito con il presente provvedimento.

Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa applicabile in materia e ai sensi:

- degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- dell'art. 53, comma 4 del Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii, per violazioni commesse con unità da diporto.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/fano, nonché trasmessa, tra gli altri, a tutti i locali: Enti/Amministrazioni, sodalizi nautici, cantieri navali, Imprese Portuali e cooperative/associazioni di pesca.

Fano, 26 aprile 2018

Il Capo del Circondario marittimo

T.V. (CP) Clara IASELLA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate